

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2038)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PASQUINO, MILANI Eliseo, CAVAZZUTI, RIVA
Massimo, LOPRIENO, RUSSO, ALBERTI, PINGITORE e FIORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1986

Norme sulle indennità e sugli emolumenti dei membri del Parlamento

ONOREVOLI SENATORI. — Il tempo è venuto per dare una disciplina abbastanza organica ad una materia, le indennità e gli emolumenti dei membri del Parlamento, che rischia altrimenti di accrescere il distacco fra il ceto politico e i cittadini. Forse non è questo il punto migliore da cui iniziare per procedere comprensivamente, ma con attenzione ai particolari della riforma della politica, che è la riforma delle regole che presiedono ai comportamenti politici. Tuttavia, poichè l'argomento è stato portato prepotentemente all'attenzione dell'opinione pubblica, è altamente opportuno dargli un'efficace risposta legislativa. Questa risposta deve essere congegnata in maniera tale da rispondere a più obiettivi. Il primo si riscontra immediatamente ad una lettura non puramente

formalistica della Costituzione, e più precisamente dell'articolo 67. Se il parlamentare deve esercitare le sue funzioni «senza vincolo di mandato», questo significa che deve poter godere di un'indennità (anche a norma dell'articolo 69) che lo ponga, almeno teoricamente, al riparo dalle pressioni di coloro che vorrebbero e saprebbero «vincolarlo». Naturalmente, una consistente indennità non è che la premessa per l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di comportamento del parlamentare. Ma rimane una premessa imprescindibile e irrinunciabile.

In secondo luogo, se si vuole, come si dovrebbe, stimolare la competizione per le cariche rappresentative e attingere ad un serbatoio più vasto di energie e di professionalità, l'indennità parlamentare deve diventi-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re sufficientemente appetibile, tale quantomeno da non risultare penalizzante (e, al tempo stesso, la carica di parlamentare dovrà essere soggetta alle più severe e rigide norme di incompatibilità e sottoposta a controlli efficaci).

In terzo luogo — ed ancora per ottemperare nella pratica concreta al dettato dell'articolo 67 della Costituzione — è impensabile che il parlamentare italiano si trovi ad operare in condizioni di lavoro ottocentesche (poichè tali erano quelle che i costituenti poterono immaginare quarant'anni fa). Ed è invece assolutamente decisivo, per il buon funzionamento del

Parlamento e affinché sia adempiuta in maniera efficace la rappresentanza politica, che il parlamentare disponga di un apposito fondo, di cui deve rendere conto.

La normativa proposta si ispira a questi criteri. Dunque, un'indennità di base consistente, adeguati rimborsi spese, nessun cumulo di stipendi, opportune decurtazioni per le deprecabili manifestazioni di assenteismo, attribuzione di un fondo specifico per l'espletazione più efficace della funzione di rappresentanza: la riforma della politica può ricominciare da qui, nella trasparenza e nella funzionalità.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. L'indennità spettante ai parlamentari a norma dell'articolo 69 della Costituzione è regolata dalla presente legge.

2. Ciascun parlamentare riceve un'indennità mensile di lire otto milioni per dodici mensilità al netto dei contributi previdenziali e assicurativi.

3. Tale somma viene annualmente variata in base all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale come determinato dall'ISTAT. Ai fini fiscali, l'indennità parlamentare è interamente assimilata al reddito da lavoro dipendente.

Art. 2.

1. Ai parlamentari compete un rimborso forfettario mensile per le spese di viaggio e per le spese di soggiorno a Roma. La misura di tale rimborso è determinata dagli Uffici di Presidenza delle Camere in misura non superiore a un terzo della quota mensile dell'indennità di cui all'articolo 1.

2. Il rimborso forfettario mensile non può essere computato agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti allo Stato, ad altri enti o a qualsiasi altro effetto.

Art. 3.

1. Gli Uffici di Presidenza delle Camere determinano le modalità di accertamento delle assenze dei parlamentari dalle loro attività e stabiliscono forme di conseguente e consistente decurtazione dell'indennità men-

sile di cui all'articolo 1 e del rimborso forfetario di cui all'articolo 2.

2. Gli Uffici di Presidenza delle Camere stipulano convenzioni con le aziende fornitrici di servizi al fine di garantire al parlamentare in carica la gratuità dei trasporti ferroviari, aerei, marittimi, autostradali, nonché delle telecomunicazioni.

3. Gli Uffici di Presidenza delle Camere stabiliscono altresì l'entità dell'assegno di reinserimento al termine del mandato parlamentare e del vitalizio che è cumulabile con ogni altro trattamento previdenziale ed assicurativo.

Art. 4.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni il parlamentare dispone di una somma netta mensile non superiore ad un terzo dell'indennità mensile, che può utilizzare esclusivamente per avvalersi di competenze, raccolta di informazioni, commissioni di ricerca, attività di consulenza. Detta somma viene erogata direttamente dalle amministrazioni delle Camere su mandato e documentazione del parlamentare.

Art. 5.

1. L'articolo 88 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato e dall'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti al controllo e alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa senza retribuzione per tutta la durata del mandato parlamentare.

3. Durante il periodo di aspettativa per mandato parlamentare si applicano le norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 6.

1. Le norme di cui alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, incompatibili con la presente legge, sono abrogate.

Art. 7.

1. Le somme necessarie all'esecuzione della presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 1987, sono iscritte nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativi alla dotazione dei due rami del Parlamento.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.